

TERMINAZIONE

DEGL'ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIGNORI

INQUISITORI ALL'ARSENAL,

IN PROPOSITO

DEI BOSCHI PUBBLICI

DI LEGNI DOLCI DA MATADURA,

E PALAMENTI DELLI DUE RIPARTI,

CIOE

DEL BELLUNESE, E DELLA CARNIA.

APPROVATA CON DECRETO

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

3. Maggio 1792.



M D C C X C I I.

~~~~~  
PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI

STAMPATORI DUCALI

# I N S P E Z I O N E

## DEL SOPRAINTENDENTE,

*E Doveri dei due Assistenti destinati uno al Riparto dei  
Boschi della Carnia, e l'altro del Bellunese.*

1. Per l'elezione del Soprintendente suddetto, dietro alle Commissioni, che dal Pubblico Rappresentante di Belluno verranno comunicate alla Benemerita Accademia Agraria di quel Luogo, saranno da essa messi in vista con scritta sua Relazione, che dovrà accompagnata con Lettere della Pubblica Carica suddetta essere assoggettata ai Pubblici riflessi, quattro Individui tra i Nobili, o Cittadini del Luogo, Possessori di Terre, ancorchè non ascritti all'Accademia medesima, e tra questi sarà nell'Eccellentissimo Pien Collegio, con l'intervento del Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal eletto a Bossoli, e Ballotte il Soprintendente.
2. Lo stesso metodo pure si osserverà per la elezione dell'Assistente del Riparto Bellunese, non che per quello della Carnia, della qual ultima per altro li quattro Individui da proporsi ai Voti dell'Eccellentissimo Collegio saranno nominati dalla Benemerita Accademia Agraria di Udine, e rassegnati con scritta Relazione al N. H. Luogotenente, che accompagnerà tutto all'Eccellentissimo Collegio nel modo stesso, che si è prescritto di sopra.
3. Potranno per Assistenti essere nominate persone abitanti nei due rispettivi Riparti, almeno di Civil condizione, e con proprietà di terreni, ancorchè non ascritte alle Accademie suddette, quando però per genio, per Studj Agrarj, e per la capacità di prendere un Bosco in disegno secondo li buoni principj trigonometrici, risultino atte a sostenere con utilità, e con buon servizio pubblico le essenziali ispezioni, che con la presente vengono ad esse ingiunte.
4. Dureranno tanto il Soprintendente, quanto gli Assistenti suddetti nel Carico un Ottennio, dopo il quale, comprovato fedele, ed utile il loro servizio, potranno essere riconfermati per un egual periodo di tempo nell'esercizio delle relative loro incombenze dall'Eccellentissimo Collegio, per la prima volta senza nuova nomina delle Accademie, che li includerà poi nelle susseguenti occasioni, quando avessero avuta la conferma.
5. Principal dovere del Soprintendente, ed Assistenti suddetti sarà il dirigere dipendentemente dalla Preside Magistratura ogni operazione da farsi nelli Boschi per rimetterli, e prepararli ad una migliore coltura.

6. A questo effetto dovrà la Soprintendenza instituita eseguire nel corso di ogni due Anni la visita generale di tutti li Boschi, e formata la dettagliata sua Relazione dovrà spedirla al Reggimento Eccellentissimo all' Arsenal.
7. Occorrendo alla Casa Eccellentissima dell' Arsenal un qualche taglio di Pianta, dovrà esso Soprintendente, a cui sarà stato indicato con Lettere il bisogno, riferire precisamente in quali Boschi, ed in qual situazione, avendo in vista una regolarità di progressivi tagli, si potesse egli effettuare; e derivatagli in seguito la commissione di eseguirlo, si presenterà in persona per li Boschi di Belluno, potendo commettere il rispettivo Assistente, quanto a quelli della Carnia, al Pubblico Rappresentante cui fossero soggetti li Boschi, per avere, e ricevere dalla Cancelleria di Udine o di Belluno rispettivamente ai Boschi, nei quali si dovessero eseguire li tagli suenunciati, la Cassetta, dove saranno conservati li Martelli per bollare le Pianta da atterrarsi.
8. Contenerà ogni una delle suddette Cassette Martelli N.º2., cioè il solito per segnare i Legni servienti agli usi Pubblici con le iniziali D. p. A., cioè destinati per l' Arsenal, ed altro con quelle D.p.P., indicanti la loro destinazione per privati; capaci l'uno, e l'altro di contenere li numeri progressivi dall'uno, al dieci, che trovar si dovranno in esse Cassette riposti.
9. In ogni occasione di Tagli o per Pubblico, o per privato conto, fornita della Cassetta medesima, si porterà la Soprintendenza, formata appunto dal Soprintendente, e dall' Assistente del Riparto, nel Bosco predestinato ai Tagli occorrenti, valendosi, se lo credesse, per la scelta la più adattata delle Pianta atte, e buone per la Casa dell' Arsenal, non che per quello di rifiuto, anche delle pratiche nozioni del Capitano rispettivo, e dovrà alla di Lei presenza, eseguita già la suenunciata separazione, far marcare dal Capitano suddetto dalla parte, dove dovranno essere abbattute, e ad un Piede di altezza, le Pianta con li rispettivi Martelli.
10. Terminata intieramente una tale operazione dovrà, rispetto al Bellunese, riportare esso Soprintendente la consegnatagli Cassetta alla Cancelleria, e dovrà chiuderla alla presenza della Pubblica Carica, e ciò onde non vi possa esser dubbio dell' esistenza dei Bolli, prima che ne ritenga esso Soprintendente le Chiavi.
11. Per quello poi riguarda la Cassetta da riportarsi alla Cancelleria di Udine, potrà, attesa la distanza del luogo, valersi esso Soprintendente dell' Assistente di quel Riparto, che eseguirà in tutto le regole stabilite nel superior Articolo, e che resta autorizzato a trattenere le Chiavi appresso di lui.
12. Sarà dell' attenzione del Soprintendente far con Mandato della Pubblica Rappresentanza avvertire, almeno quindici giorni prima, li Comunisti, non che li Capi delle Compagnie degli Alboranti, o dei Remeri tratti dai Comuni medesimi a norma dei generi, che dovranno esser tagliati

rispetto al Bosco del Canseglio, e li Comunisti rispetto agli altri Boschi, acciò si ritrovino in Bosco nel giorno determinato per dar principio ai Tagli comandati, ed avvertirà, che siano le Piante da atterrarsi recise a for di terra, o estirpate, dove lo permettono le situazioni dei Luoghi, o lo richiedesse il loro miglior buon essere.

13. Invigilerà esso Soprintendente, che contemporaneamente al taglio suddetto segua pure in Bosco la fabbricazione delle Piante recise in quei modi, che saranno riconosciuti li più opportuni, adatti, e vantaggiosi alli generi, che nella Commissione gli saranno stati indicati dal Reggimento all'Arsenal occorrere all'Eccellentissima Casa.

14. Di tutte le Piante tagliate, e fabbricate come sopra dovrà tenere esatto registro indicante non solo il loro numero, lunghezze, dimensioni, e figure, ma ancora la differente loro qualità, e gradi di bontà, o di imperfezione, una Copia della quale, dovrà egli, dopo terminato il taglio, spedire al Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal, ed altra consegnarne al Capitano ad oggetto, che possa con essa fondatamente, e con precisione consegnar le Piante medesime ai rispettivi Conduttori da terra.

15. Dovrà frattanto riconoscere precisamente, e formarsi un esatto inventario delli Cavi, e Soghe, che dal Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal saranno state spedite al Capitano per servizio delle diverse progressive Condotte terrestri, nè permetterà, che siano dai Capitanj stessi date ai Capi delle Compagnie conduttrici, senza il preciso di lui riconoscimento, e permissione tenendo esatto registro di tutto ciò, che col di lui assenso dai Capitanj suddetti verrà passato ai Conduttori medesimi, per spedire poi una tal nota al Reggimento all'Arsenal per li opportuni relativi confronti.

16. Invigilerà possibilmente sopra le Condotte dei Legni stessi, cercando, finchè dureranno li vigenti Contratti, ed in avvenire egualmente per quanto potrà permetterglielo le distanze dall'Acqua, e la diversità di esse, che siano eseguite con la maggior sollecitudine, e che non venga nelle differenti consegne derubbata alcuna quantità dei Legni stessi, o che non abbiano a giacere lungamente sul terreno, ad oggetto, che appunto nella troppo lunga stazione non abbiano a risentire un qualche pregiudizio, o discapito.

17. Dovrà con la maggior attenzione invigilare sui Lavori delle Pubbliche Seghe alla Bastia, e sulla Condotta di quel Segato, visitandolo opportunamente, e all'improvviso; vegliando perchè sia eseguito il proprio dovere dal Fabro destinato al servizio della Sega medesima.

18. Avrà il Soprintendente la maggiore più attenta cura non solo sopra le Fabbriche delle Seghe medesime, e sopra quelle alle stesse adiacenti, ma ancora sopra tutte le altre di Pubblica ragione situate sotto il Riparto Bellunese, nelle quali riconoscendo di frequente il loro stato riferirà il

Soprintendente al Reggimento all'Arsenal a quali bisogni fosse necessario di opportunamente accorrere, onde si mantenga la loro solida sussistenza, e durata.

19. Rispetto poi alle altre esistenti in più lontane situazioni, cioè sotto il Riparto della Carnia, si procurerà le relazioni di quell'Assistente, che resta incaricato di porgerle di frequente, indicanti il loro stato, ed occorrenze, restando per altro obbligato di riconoscerle tutte sul luogo, e rilevarne i bisogni nella biennal visita ai Boschi, che in separati Articoli della presente gli viene comandata.

20. Riconoscerà se le stabilite Custodie ai Boschi siano eseguite a dovere, e se li Guardiani, e Custodi adempiano in questo proposito a quanto in separati Articoli della presente resta ad essi ingiunto, eccitando li Comuni a divenire alla elezione dei Guardiani, e Custodi medesimi in caso di vacanza di alcuno di essi, o in occasione, che venissero come comprovati mancanti al loro dovere; ed obbligherà poi trà li Comuni a divenire alle volute elezioni, quelli, che se ne mostrassero renitenti.

21. E come pure convien garantire tutti li Boschi da uno delli maggiori discapiti, che soffrir possono, cioè dalli Pascoli, così avviserà annualmente, se fossero contro la precisa spiegata Pubblica volontà introdotti Animali al Pascolo in quei Boschi, nei quali non è concessa la monticazione, e se negli altri, in cui è permessa ve ne fossero stati introdotti in stagioni vietate, o in numero superiore al tollerato, o di Spezie differente dalle stabilite, e particolarmente Pecore, e Capre, che si vogliono con la maggior fermezza bandire da ogni Bosco.

22. Rispetto poi ai Pascoli nel Pubblico Bosco di Canseglio, avviserà pure annualmente, se si abbia ecceduto non solo nel numero degli Animali da quelli, che ne hanno titolo, ma egualmente, se sene abbia con arbitraria computazione sostituito alli permessi degli altri vietati, che non possono pascersi, come appunto le Capre, e le Pecore, in quelle gelose situazioni, senza un pericolo per li Boschi di danni maggiori, avendo in riflesso, che abbia ad essere, fratanto con esattezza in ogni sua parte eseguita la limitazione, che negli Articoli della presente verrà stabilita, avanzando imparzialmente, e con tutta la severità ai Rappresentanti di Udine, o di Belluno rispettivamente, il che potrà anche fare col mezzo dei proprj Assistenti, ogni arbitrio, che in qualunque Bosco in questo proposito scoprisse, o che venisse in ogni modo di rilevare per mezzo delle riferite dei Capitanj, o per altre vie, perché a soggiacer abbiano li mancanti in ( ? ? ) Articolo a quelle pene, che senza riflesso alla qualità delle Persone, o delle proprietà si vogliono assolutamente levate.

23. Userà la maggior attenzione il Soprintendente stesso per rilevare, se fossero arbitrariamente eretti Carbonili, e porrà in pratica le più scrupolose avvertenze, acciò quelli da erigersi con scritta sua Licenza nel Pubblico Bosco del Canseglio siano situati in luoghi innocui al Bosco medesimo, e nelle maggiori distanze possibili dai siti piantati.

24. Sarà principal dovere dell'Assistente del Riparto della Carnia di esquire subito dopo la di lui Elezione la non fatta visita di quei Boschi con la guida, e direzione del suo Superiore, che dovrà quindi renderne inteso l'Inquisitorato di ogni più minuto dettaglio.
25. Riceveranno essi Assistenti di Mese in Mese le riferte, che loro verranno fatte pervenire dai Capitanj, e le accompagneranno di tre in tre Mesi al Soprintendente con le particolari loro osservazioni, e ciò quando la importanza del suo contenuto non esigesse un più pronto rapporto.
26. Se da alcuno dei Capitanj da essi dipendenti verrà riferita la giacenza di Piante, o nei Boschi, o sui Caricatori dovranno accompagnare subito tali riferte al Soprintendente.
27. Saranno tanto il Soprintendente suddetto quanto essi Assistenti rispettivamente responsabili della buona, o cattiva coltivazione dei Boschi, e della esattezza dei Tagli, ordinando quindi ai Capitanj quelle operazioni, che credessero le più proficue ai Boschi stessi, e quei metodi di coltura, o di quelle straordinarie Semine, che crederanno li più utili alla felice vegetazione, e propagazion delle Piante.
28. Di tutte le cose suddette dovrà annualmente esso Soprintendente rendere con esatta distinta sua Relazione intesa la Preside Magistratura, e per ora anche l'Inquisitorato all'Arsenal, e dovrà farlo ancora fra l'Anno ogni volta, che, o bisogno, o qualche emergente lo richiedesse.
29. Sarà suo preciso dovere di rassegnare alle rispettive Cancellerie, il che potrà anche fare col mezzo dei proprj Assistenti, tutte le riferte dei Capitanj, che dagli Assistenti suddetti gli verranno di tempo in tempo spedite, che comprendessero cose meritevoli del lievo delle pene in separati Articoli delle presenti cominate, perchè siano dai rispettivi N.N. H.H. Rappresentanti suddetti irremissibilmente levate.
30. Le Copie delle riferte medesime dovranno esser da lui spedite in ogni Anno alla Preside Magistratura, ed Inquisitorato all'Arsenal all'occasione dell'annuale general Relazione dei Boschi, che resta incaricato di formare; e se tra esse ve ne fosse alcuna di rilevante importanza dovrà anche fra l'Anno spedirla alla Preside Magistratura, e all'Inquisitorato all'Arsenale suddetto.
31. E siccome li Capitanj a Boschi si sono intieramente assoggettati al Soprintendente, ed Assistenti suddetti, così restano gli Assistenti medesimi subordinati al loro Soprintendente, e questi assoggettati alla dipendenza della Preside Magistratura, e per ora anche all'Inquisitorato; dichiarandosi, che ogni qualun(lun)que figura destinata in ogni modo al servizio dei Boschi esser debba soggetta alla instituita Soprintendenza composta appunto da esso Soprintendente, e dall'Assistente del rispettivo Riparto.
32. Alla di loro cognizione, onore, e fede restando appoggiata una così gelosa, ed essenziale ispezione, dovranno per conseguenza astenersi da qualunque facilità, o parzialità verso qualsisia

persona, restando anzi strettamente incaricati d'invigilare colla maggior occulatezza, e di rintracciare colle indagini le più scrupolose, se le figure ad essi per ogni ragione subordinate adempiano ai proprj doveri, per riferirlo in caso diverso imparzialmente alla Preside Magistratura, e nelle cose di sistema anche per ora all'Inquisitorato medesimo.

33. Essendo discesa la Pubblica Munificenza ad accordar in premio alle loro fatiche, ed ispezioni il giornaliero assegno per quello spazio di tempo, ed in quelle misure, che verranno rispettivamente fissate, così, se contro ogni aspettazione, negligessero quelle avvertenze, che vengono ad essi appoggiate, incorreranno, rilevatane la ommissione, o la negligenza, nella pena di esser dimessi immediatamente dalla ispezione, nella ragionevole fiducia, che per il loro carattere, e condizione non faranno per incorrere in qualsivoglia mancanza in munere, la quale per altro in ogni caso, legalmente riconosciuta, dovrà esser risarcita coi loro Beni.

## D O V E R I

### *Dei Capitanj.*

1. Verranno essi eletti per l'avvenire nel modo stesso finora praticato, ma durar dovranno nel Carico Anni otto, non potendo però restar nell'Impiego, nè essere eletti quelli, che fossero stati condannati in passato per qualche mancanza in munere, o avessero contro di loro un Processo non definito, dovendo altresì sempre ballottarsi nelle venture elezioni almeno due di quei giovani, che avessero terminati li di loro Studj nella Scuola di Architettura Navale, che comprende nel corso delle sue Lezioni anco la scienza dei Boschi.
2. Gli Allievi suddetti in progresso di tempo, e qualora non vi siano più di quelli, fra li presenti altra volta eletti Capitanj ai Boschi, saranno li soli, che potranno essere ammessi al concorso.
3. Per quelli poi, che presentemente si ritrovano in actualità di esercizio di Capitano ai Boschi di Legni Dolci, e che fossero già stati eletti si dichiara, che per questi due soli, ed unici casi potranno dopo terminato il periodo solito del presente loro impiego essere confermati per tutto il tempo, che vi volesse per compiere l'ottennio stabilito alla durata del Soprintendente, e degli Assistenti, e questo coi metodi stessi di Ballottazioni, che si osserverebbero, se fossero da eleggersi di nuovo, previe Fedi giurate della Soprintendenza, sotto cui averanno servito, comprovanti l'attento, esatto, e fedele servizio prestato nel carico da essi sostenuto.
4. Dovranno intieramente dipendere dagli ordini della Soprintendenza, che sarà destinata all'ispezione dei Boschi delle rispettive Provincie.

5. Subito, che avranno essi assunto il Carico di Capitano, sarà loro dovere esaminar prima con tutta attenzione lo stato, nel quale saranno dal rispettivo Precessore stati lasciati li Boschi, e formeranno quindi una dettagliata, e distinta informazione, che faranno tosto pervenire all'Assistente ai Boschi di quel Riparto, che la spedirà subito al proprio Soprintendente.
6. Dovranno frequentemente visitare parzialmente il circuito dei Boschi non solo, ma anche l'interno, onde scoprire qualunque danno, e riconoscere ogni abuso, che fosse stato ai Boschi medesimi arbitrariamente inferito, cercando di rilevare i dannadori, e rendendo di quanto emergesse in tutti questi propositi immediatamente intesa la Soprintendenza, e saranno quindi obbligati verificare in ogni Anno la visita generale dei Boschi, riferindone in iscritta Relazione il risultato alla Soprintendenza suddetta.
7. Saranno pure obbligati di riconoscere, se dai Custodi, e Guardiani venga adempito il di loro dovere, ed eseguite con puntualità le incombenze ad essi imposte, dovendo immancabilmente di tutte le mancanze, o difetti, che rilevassero darne di Mese in Mese esatta scritta riferita al suenunciato Assistente, perchè la spedisca al Soprintendente, come si è detto di sopra.
8. Nei Tagli ordinarj, che dal Reggimento all'Arsenal, e negli straordinarj ancora verranno commessi al Soprintendente, ed in tutto ciò, che si renderà di tempo in tempo necessario da praticarsi, s'impone loro precisamente il dovere di seguire nei Boschi, e nei Luoghi, ove occorresse la Soprintendenza medesima, impiegandosi ad eseguire fedelmente, e con prontezza, quanto loro fosse da essa comandato.
9. Nella scelta delle Piante atte, e buone per la Casa dell'Arsenal, e per quelle di rifiuto presteranno alla Soprintendenza medesima le ingenue loro nozioni, e dovranno, eseguita la relativa separazione, marcare essi stessi le Piante colli rispettivi martelli alla presenza del Soprintendente, ed Assistente del rispettivo Riparto nei modi, e colle avvertenze, che verranno ad essi al momento indicate dalla Soprintendenza medesima.
10. Non permetteranno a chi che sia l'ingresso nelli Boschi con ferri da taglio, coi quali Istromenti resta espressamente proibito, che non possano entrare, che quelli soltanto, che fossero appositamente chiamati alla recisione dei Legni per pubblico conto, e per servizio del Bosco stesso; nelle quali occasioni, se fosse da essi scoperto alcuno, che ardisse in qualsivoglia modo danneggiare le Piante, di rompere, od alterare i Confini, dovranno farne distinta nota, e presentarla alla stabilita Soprintendenza, che la rassegherà alla Cancelleria di Belluno, affinchè rilevata legalmente la Colpa siano sul momento licenziati, e castigati giusto le Leggi.
11. E se tra le figure dalli suddetti Comuni inviate ve ne fosse taluna, che non volesse assoggettarsi, o che non obbedisse alle prescrizioni della Soprintendenza, specialmente riguardo al



taglio, od estirpazione, e alla estrazione dal Bosco delle Piante, dovranno sul fatto avvertire la Soprintendenza, perchè dai Capi del rispettivo Comune, siano mandate altre persone in luogo di tali incommode figure.

12. Perché nella lunga giacenza sul terreno dei Boschi, o dei Caricatori non riportino rimarcabili pregiudizj, sramate che sieno, sgruppate, e fabbricate in Bosco le Piante, accudiranno essi Capianj dietro agli ordini, che averanno avuti dalla Soprintendenza alla sollecita traduzione delle medesime fuori del Bosco, consegnandole all'effetto, coll'incontro delle già formate Vacchette, che ad essi verranno passate dalla Soprintendenza stessa, alle Compagnie, alle quali si ritroverà appoggiata la Condotta Terrestre.

13. Consegnati, che avranno essi Legni alle Compagnie suddette si faranno munire delle corrispondenti dettagliate, e precise ricevute, che unite alle Vacchette medesime, e scritta riferita di aver eseguite tutte le cose suddette faranno subito pervenire alla medesima Soprintendenza.

14. Saranno obbligati di eseguire coi metodi, e nei tempi, che loro verranno prescritti dalla Soprintendenza le operazioni di Agricoltura Boschiva, che loro verranno comandate dalla Soprintendenza medesima.

15. A vista delle Relazioni, che dai Guardiani, Custodi, o altri venissero loro prodotte per danni, e fatti commessi nei Boschi, dovranno portarsi a far l'incontro delle cose riferite sulla faccia dei Luoghi, unitamente agli Uomini di Comun, Merighi, Guardiani, e Costodi, e rilevati li mali, che fossero stati fatti, accompagneranno subito con giurata informazione, contenente tutte le particolarità, che convenissero, le relazioni stesse all'Assistente del Riparto ai Boschi, che resta incaricato di spedirle prontamente al Soprintendente.

16. Saranno tenuti d'invigilare, che siano dai Comuni eletti, sempre che occorra, li Guardiani, e Custodi ai Boschi, tener dovendo di tutte le figure suddette un esatto conto, e registro per quei confronti, che si rendessero necessarj, e riferir dovendo nei modi suddetti, all'Assistente del Riparto, che dovrà rispetto alle susseguenti comunicazioni eseguire quanto si è detto di sopra, la mancanza di quei Comuni, che si sottraessero dalla suenunciata elezione, perchè ne siano obbligati.

17. Dovranno invigilare, perchè di tre in tre Anni, o quanto più spesso occorresse siano escavati li Rui, o corsi d'Acque in quei Boschi, nei quali lo ricercasse il bisogno, avvertindo, che la profondità, e larghezza dei Scolii stessi abbia ad essere corrispondente alle rispettive località, e circostanze dei Boschi medesimi.

18. Invigileranno, perchè non siano eretti arbitrariamente Carbonili, se non che quelli, che venissero in seguito per commissione scritta della Soprintendenza stabiliti, e nel caso, che alcuno

ardisse di contraffare a tale pubblica espressa volontà, dovranno parteciparlo subito alla Soprintendenza suddetta.

19. Se per qualche non preveduta combinazione restassero o sopra i Caricatori, o nei Boschi Legni tagliati destinati per la Casa dell'Arsenal, dovranno subito parteciparlo alla Soprintendenza, indicando anche il numero preciso di essi, e la loro qualità, lunghezza, e grossezza.

20. Invigileranno colla maggior attenzione, che non vengano commesse recisioni, sramazioni, ceffazioni delle Piante, e Novellami, che non sia usurpata alcuna, benchè minima quantità di fondo Pubblico, che non sia segata Erba, o introdotti Animali al Pascolo in quei Boschi, cui non è dalla Pubblica Autorità concessa la monticazione, e che negli altri, in cui è permessa non siano introdotti in stagioni vietate, o in numero superiore al tollerato, o di specie differenti dalle permesse, dovendo in ogni più risoluto modo tener sempre lontane le Pecore, e le Capre; e saranno obbligati anzi di vegliare con tutta la più scrupolosa occulatezza sopra la direzione dei Guardiani, perchè mossi da illeciti profitti, non abbiano secondare tali dannate, e pregiudiziali delinquenze.

21. E siccome tra tutti li Boschi pubblici di Legno dolce è necessaria per la sua maggior importanza per quello del Canseglio una qualche singolar disciplina, e prescrizione, così oltre alle suddette avvertenze, e regole generali, che osserverà gelosamente, restano al Capitano del Canseglio medesimo ingionti particolarmente li Doveri seguenti.

22. Dovrà ogni Anno girare, e far la visita generale, ed intera a tutto il Bosco, e trovando alcun danno sarà tenuto di presentare le dovute notizie alla Soprintendenza dei Boschi, che le porterà alla Cancelleria di Belluno per li dovuti compensi, e castighi dei dannatori.

23. Invigilerà sopra li Comuni, che sono obbligati alla Custodia del Bosco, e farà, che in ogni occorrenza di Tagli, Condotte, o altre insorgenze per servizio del Bosco stesso siano pronti a somministrargli assistenza, dovendo, se alcuno si mostrasse renitente riferirlo subito alla Soprintendenza medesima.

24. Invigilerà, che il Pascolo degli Animali non si verifichi, se non in quel numero, luoghi, e qualità stabilite dalle limitazioni, che a maggior di lui lume, e perchè finger non possa inscienza, verranno anche nella presente indicate; prescrivendosi, che abbia egli col maggior fervore a resistere alla introduzione di un numero ultroneo al prescritto, non permettendo l'ingresso alla Pecore, Capre, od altri Animali di qualunque Spezie si siano, ed anzi riferendo subito alla Soprintendenza, che le rassegnarà alla pubblica Rappresentanza di Belluno tutti gli attentati, e le violazioni, che fossero state eseguite, e da chi, contro questa risoluta prescrizione, che si vuole rigorosamente osservata.

*Segue la limitazione da osservarsi in proposito dei Pascoli  
nel Pubblico Bosco del Canseglio*

### IN CANSEGLIO.

Armente \_\_\_\_\_ N.° 300 : ----  
Cavalli \_\_\_\_\_ N.° 10 : ----

### NELLE CODE DEL CANSEGLIO

Armente \_\_\_\_\_ N.° 100 : ----  
Cavalli \_\_\_\_\_ N.° 3 : ----

### IN CORNESEGA

Armente \_\_\_\_\_ N.° 130 : ----  
Cavalli \_\_\_\_\_ N.° 4 : ----

### IN VALMENERA

Armente \_\_\_\_\_ N.° 200 : ----  
Cavalli \_\_\_\_\_ N.° 6 : ----

### IN COSTA DI VALMENERA

Armente \_\_\_\_\_ N.° 75 : ----

### IN PRAZOSSAN

Armente \_\_\_\_\_ N.° 100 : ----  
Cavalli \_\_\_\_\_ N.° 3 : ----

### IN CUSLON

Armente \_\_\_\_\_ N.° 120 : ----  
Cavalli \_\_\_\_\_ N.° 4 : ----

### NEL MONTE DI PRESE

Armente \_\_\_\_\_ N.° 200 : ----

In tutti \_\_\_\_\_ N.° 1255 : ----

cioè Cavalli N.° 30 : \_\_\_\_

Armente N.° 1225: \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ N.° 1255 : \_\_\_\_

25. Dovrà nella visita esaminare con la maggior diligenza, ed attenzione, se fossero stati alterati li stabiliti Confini per parteciparlo, riconosciuto il difetto, alla stabilita Soprintendenza.
26. Frequenterà le visite parziali al Bosco, specialmente dalla parte, che confina con il Friuli, ove vengono spesso inferiti danni, e derubbamenti al Bosco stesso, e da tutte le altre parti pure, che somministrassero sospetti di simili dannati abusi, e scoprendo danni, violazioni, e trasgressioni cercherà di venirne in cognizione chiamando li Uomini dei Comuni vicini a render conto distinto, ed incaricandoli di avere la debita custodia, giacchè, non palesando essi i dannatori, saranno tenuti li Comuni medesimi al pubblico risarcimento, e soggetti ad altre pene, che verranno nei separati Articoli della presente cominate.
27. Dovrà all'occasione dei Tagli di qualunque genere di Legname prestarsi all'effetto, dietro agl'ordini, che avrà avuti dalla Soprintendenza, dipendentemente dalla quale quale presiederà anche alla rispettiva loro fabbricazione in Bosco, che dovrà compiere nel possibile più breve spazio di tempo.
28. Rispetto ai Legni, che dovranno esser portati sopra li Stazj delle Pubbliche Seghe alla Bastia, dovrà il Capitano, assistendo alla Condotta di essi sino alle Seghe medesime, appostare ad ogni Legno il corrispondente convertimento in Fili, farne alla presenza della Soprintendenza la consegna al Pubblico Segato, ritraendo la necessaria ricevuta a di lui cauzione; e vegliando continuamente sopra il Segato medesimo, perchè abbia ad eseguire con sollecitudine, ed esattezza le operazioni, che gli incombono.
29. Terminato il Lavoro del Segato dovrà consegnare di volta in volta indiminutamente in numero, qualità, grossezza, e dimensione, dietro agli ordini, che averà avuti dalla Soprintendenza, tutti li Fili al Deputato a soprintendere alle Condotte Fluviali, alla presenza di due Capi del più vicino Comune, del Pubblico Segato, che li averà formati, e dell'Abboccatore delle suddette Condotte sino al Ponte di Piave, o di lui Capo Procurator Generale.
30. Dovranni essi Capi di Comun, Segato, e Abboccatore, o suo Procurator Generale sotto la corrispondente ricevuta, che dovrà cadauna volta essere ad esso Capitano rilasciata dal suddetto Deputato, e numerata progressivamente con la Data del giorno, mese, ed Anno, attestare essere stata alla loro presenza, dal Capitano medesimo, eseguita la predetta consegna, e riconosciuti gli Effetti di quel numero, ed espressa qualità, che nella detta ricevuta saranno descritti.
31. Tanto il Capitano, quanto il Deputato predetto dovranno di cadauna delle verificate consegne rassegnate subito separatamente Copia alla Soprintendenza, cioè il Capitano della ricevuta del Deputato, e questo di quella dell'Abboccatore delle Condotte Fluviali.

32. Le Discipline medesime dovranno dal Capitano esser esattamente osservate anche per li Scaloni, e Squaradi.
33. Invigilerà attentamente, perchè dal Segato suddetto non vengano segati sulle pubbliche Seghe Legnami di privata ragione, e scoprendo qualche arbitrio, ed abuso in questo proposito, ed in ogni altro, dovrà subito parteciparlo alla Soprintendenza.
34. Dei Cavi, e Seghe, che ad esso Capitano verranno consegnate, dovrà previe le dovute intelligenze colla Soprintendenza somministrar frattanto l'occorrente al Deputato a soprintendere alle Condotte Fluviali per il bisogno della inferior Compagnia, e dovrà pure il Capitano medesimo passare all'altra Superiore, ciò, che di tali generi ad essa abbisognasse per effettuar le Condotte, previe sempre però le sopraenunciate intelligenze.
35. Contemporaneamente al Taglio, e Fabbricazione suddetta accudirà egli attentamente alla disboscazione, e consegna alla prima Compagnia Superiore in Bosco dei generi tutti da lui fatti fabbricare sotto la dipendenza della Soprintendenza suddetta, ritraendo ricevuta dettagliata, e distinta, che in Copia firmata di proprio suo pugno, e sotto sigillo farà tenere alla figura, che dovrà trovarsi al Pallughetto, dove termina la prima Compagnia.
36. Eseguita tale consegna cesserà ogni di lui ingerenza nelle Condotte, e solo sarà obbligato di presentare alla Soprintendenza l'autentica ricevuta del Capo di Compagnia, come sopra ritratta, che dovrà essere affatto simile alla Vacchetta, e che giusto ai metodi averà già precedentemente spedita subito dopo il Taglio.
37. I metodi suddetti di Tagli dovranno osservarsi anche per qualunque altro Bosco, dove essendo necessaria la pronta disboscazione per la sollecita comparsa delle Nevi, dovranno dal rispettivo Capitano nel possibilmente più breve tempo essere consegnati alli Capi dei Comuni obbligati, che sono li Conduttori per portarli, come si è detto di sopra, e dovrà dal Capitano essere spedita con propria firma, come fu ordinato per il Canseglio, la ricevuta in Copia di essi Capi dei Comuni, con la regola stessa di trattenere l'autentica a propria cauzione per presentarla alla Soprintendenza medesima.
38. E siccome eseguendo con esattezza gli obblighi della presente Terminazione ad essi ingionti, saranno dalla pubblica Clemenza, e previo esame, che verrà prestato dal Reggimento Eccellentissimo dell'Arsenal alle Fedi dell'Assistente del Riparto, e Soprintendente, del Loro buon prestato servizio, beneficati in ogni Anno nei modi, e nelle misure stabilite, e saranno fatti capaci di fruire la quarta parte delle pene pecuniarie, che verranno levate ai dannatori, e derubbatori di Legni, e dei Contrabbandieri, che fossero asportati, non che della quarta parte delle pene levate sugli Animali in violazione alle Leggi pascenti nei Boschi, così neglignendo i proprj doveri, ed

ommettendo alcuna delle suenunciate avvertenze saranno col fondamento di Relazione giurata della Soprintendenza condannati nella pena pecuniaria di Duc.5. V.C. per ogni volta, e per ogni mancanza da dividersi metà, a chi li averà accusati, e l'altra metà alla Cassa V.C. dell'Arsenale.

## D O V E R I

### *Del Deputato a soprintendere alle Condotte Fluviali dei Legni dei Boschi del Bellunese*

1. Dovrà egli esser subordinato agli istituiti Soprintendente, ed Assistenti, dagli ordini, e prescrizioni dei quali dovrà intieramente dipendere.
2. Sarà egli per ora. E sino a nuove Pubbliche deliberazioni avvertito opportunamente con Lettera dalla Soprintendenza ai Boschi, perchè abbia a ritrovarsi nella giornata, che gli verrà prescritta, al sito del Pallughetto, se i Legni saranno per derivare dal Canseglio, e di Auronzo per i Legnami, che perveniranno da quella parte.
3. Sarà suo dovere ricevere, e riscontrare con la Copia della ricevuta, che gli verrà spedita dal Soprintendente le Generi tutti, che saranno stati affidati alle Compagnie Condottrici rispettivamente, e quanto alla Compagnia Superior del Canseglio, fatto che ne abbia l'Inventario, dovrà rilasciarle la Fede, sul fondamento della quale, e non altrimenti, riconosciuta però prima, e sottoscritta dalla Soprintendenza ai Boschi, potrà ripetere il proprio pagamento nella Fiscal Camera di Belluno a tenore del proprio Partito.
4. Fatto che avrà l'incontro suddetto dovrà passare li Generi all'altra inferior Compagnia, la quale sotto la di lui scorta, ed assistenza eseguirà la Condotta, prima sino al Lago S. Croce, e quindi per l'Alveo della Secca sino al solito Porto di Rai di Cadola.
5. Sarà suo dovere di bollare tutti li Pubblici Legni in testa, ed in mezzo con quel Bollo, che gli verrà spedito dal Reggimento all'Arsenal, dovendo terminata la Condotta rispedirlo all'Eccellentissima Casa, e ciò con l'oggetto, che nei successivi Tagli venga il Bollo medesimo di volta in volta cambiato, e per ottenerlo, avuto che abbia precedentemente dalla Soprintendenza il comando di portarsi ai siti suindicati, dovrà subito con sue Lettere ricercarlo al Reggimento medesimo.
6. Giunto, che sarà esso Deputato al Rai di Cadola, e rilasciate dopo il nuovo incontro di tutti li Generi le Fedi al Capo dell'Inferior Compagnia per il dovuto pagamento da effettuarsi, previe le suenunciate ricognizioni, e legalità nella Fiscal Camera di Belluno, dovranno essere ad esso consegnati dall'Abboccatore delle Condotte Fluviali gli Armizzi grossi, e minuti necessarj alla

formazion dei Rasi, Zattioli, e Zatte, quali dai Ligatori, che saranno destinati, e disposti dall'Abboccatore medesimo, farà subito costruire nelle rispettive loro masse, e nelle dimensioni, che sono rispettivamente a cadauna di esse siffate, per passar poi l'intero di essi Generi sotto la consegna, e responsabilità del Partitante medesimo, al quale dovrà esso Deputato consegnar dettagliata Nota, o sia Polizza di Carico, o Mandato di scorta comprendente tutti li Generi Pubblici descritti a Raso, Zatta, e Zattiol, non che la individuazione di tutti gli Armizzi grossi, e minuti nelle rispettive onciature impiegati, cioè tanti Mandati dal N.º1. in su per le Zatte, tanti dal N.º1. in su per li Rasi, e tanti dal N.º1. in su per li Zattioli, e questi per scorta di ogni cao separato, e tutti poi raccolti, e compresi nella Polizza di Carico da consegnarsi all'Abboccatore; del qual Mandato di scorta, e polizza di Carico dovrà spedirne subito una Copia alla Soprintendenza ai Boschi, acciò la faccia subito pervenire al Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal per li necessarj confronti all'arrivo, custodindo poi sempre un'esatta Vacchetta a propria cautela col giorno del recapito.

7. E siccome le Taglie, che vengono fatte nel Bosco del Canseglio sono appoggiate al Capitano per il taglio, fabbricazione, e assistenza nelle Condotte sino alle Seghe, dove è incaricato egli di farle ridurle in quei Fili, numero, e qualità, che gli saranno ordinati dalla Soprintendenza, così dovrà esso Deputato andar a ricever le Taglie suddette alla Sega, che gli verranno consegnate di volta in volta indiminutamente in numero, qualità, grossezza, e dimensione dal Capitano suddetto, dietro agli ordini, che averà avuti dalla Soprintendenza alla presenza di due Capi del più vicino comune, del Pubblico Segato, che li formò, e dell'Abboccatore delle Fluviali Condotte sino al Ponte di Piave, o di lui Capo Procuratore Generale. Dovranno essi Capi di Comune Segato, e Abboccatore, o suo Procurator Generale sotto la corrispondente Ricevuta, che dovrà cadauna volta essere dal suddetto Deputato rilasciata al Capitano, e numerata progressivamente con la data del Giorno, Mese, ed Anno attestare essere stata alla loro presenza dal Capitano eseguita la predetta consegna, e riconosciuti gli effetti di quel numero, ed espressa qualità, che nella detta ricevuta saranno descritti.

8. A quest'oggetto s'intenderà esso Deputato coll'Abboccatore alle Condotte Fluviali per avere li Legatori, e gli Armizzi necessarj per formare le Zatte, che consegnerà al medesimo Partitante nel modo, e con le avvertenze di sopra indicate.

9. Esequita poi dal Deputato all'Abboccatore delle Condotte Fluviali la successiva consegna di detti Fili, sarà suo dovere a propria cauzione e per l'opportuno buon ordine di esigere dall'Abboccatore medesimo la corrispondente Ricevuta, numerata ogni volta progressivamente con la data del Giorno, Mese, ed Anno, individuante non solo il numero, qualità, grossezza, e dimensione dei Fili ricevuti, ma pure di essere gli stessi della Partita di quelli, che dal Capitano

saranno stati dalle Seghe consegnati al Deputato, e per li quali avrà il Deputato medesimo rilasciata la ricevuta, come s'è detto di sopra.

10. Tanto il Capitano del Bosco di Canseglio, quanto il Deputato predetto di cadauna delle verificate consegne, dovranno rassegnare subito separatamente Copia alla Soprintendenza, cioè il Capitano della ricevuta del Deputato, e questo di quella dell'Abboccatore delle Condotte Fluviali.

11. Le discipline medesime dovranno dal Deputato essere esattamente osservate anche per li Scaloni, e Squaradi.

12. Formati, che sieno dei Legni suddetti li Rasi, Zatte, e Zattioli al momento di consegnarli all'Abboccatore delle Condotte Fluviali, che li deve introdurre fino al Ponte di Piave descritti precisamente nella Nota, della quale è incaricato, dovrà il Deputato ritrarne una esattissima ricevuta, della quale ne trasmetterà Copia alla Soprintendenza.

13. Le medesime discipline dovrà egli rigorosamente osservare anche per gli altri Legnami, che dovessero esser tradotti, e sopra i quali finchè durerà la di lui Deputazione è incaricato di esercitare le proprie ispezioni.

14. Non essendo possibile, che l'inferior Compagnia per le particolari sue località di Condotta manchi del requisito importante dei Cavi; così resta commesso ai Capitanj, che con l'intelligenza della Soprintendenza consegnar debbano ad esso Deputato li Cavi appresso loro esistenti dopo la somministrazione fatta, previe le suddette intelligenze, al Capo della Superior Compagnia, e sarà il Deputato medesimo obbligato al momento, che passerà in esso la intiera consegna, di caricare, e gli uni, e gli altri sopra le Pubbliche Zatte, descrivendoli dettagliatamente sui Mandati di Carico, onde siano restituiti al Reggimento a tenore della consegna, che sarà stata precedentemente fatta al Capitano.

15. Avrà egli per l'esercizio esatto, e fedele di tutti li sopra assegnatigli doveri la Summa di L. 2000. de piccoli all'occasione dei Tagli, cioè in cadaun Anno, nel quale si verificassero Tagli, e saranno da esso esatte dalla Fiscal Camera di Belluno sul fondamento però di Lettere del Reggimento Eccellentissimo all'Arsenal, che le rilascerà dopo il riscontro delle Polizze di Carico, che averà consegnate all'Abboccatore delle Condotte Fluviali, dallo stesso Abboccatore firmate, e sulla base di Fede giurata della Soprintendenza ai Boschi comprovante l'esatto, attento, fedele, e puntuale esercizio da lui prestato; e con questo, che il risultato di essa Polizza, o Mandato di Carico contenga, quanto ai Pubblici Generi, l'intero della Consegna fatta dalla Compagnia Superiore, o dal Capo alle Seghe, quanto alle Taglie, e combini con le rispettive Vacchette del Soprintendente ai Boschi suddetto.



16. Mancando il Deputato ad alcuno degli Obblighi ad esso ingionti, caderà nella pena della immediata dimissione dall'impiego, e sarà quindi condannato a risarcire col proprio tutto ciò, che in forza delle proprie mancanze fosse caduto a Pubblico danno.

## D O V E R I

### *Del Segato alla Bastia.*

1. Dovrà egli esser subordinato agli istituiti Soprintendente, ed Assistenti, dagli ordini, e prescrizioni dei quali dovrà intieramente dipendere.
2. Dovrà esso Segato mantener le Seghe in acconcio, e buon governo a riserva delle Melle, Soghe, Corde, ed altra Ferramenta, che dovranno a norma dell'occorrenza cader a Pubblico peso.
3. Sarà suo debito preciso di mantenere senza Pubblico aggravio li Canali, Arzeri, ed anche l'Acqua necessaria al buon andamento delle Pubbliche Seghe, e così pure dovrà sottostare al mantenimento della Porta, e sostegno della Sega, e dei suoi Arzeri, Testadure, e Palizzate sino al Molino di Fontanelle.
4. Resta esso Segato, come si è praticato sino in presente, stabilita la Mercede di Soldi dieci per la Segatura di ogni Filo di Piana, Soldi otto per ogni Filo tanto di Scalon, che di Bordonal, e soldi sei per la Segatura di pezza divisa o in dieci Tavole con suoi Scorzi, e sotto Scorzi, o in sei Ponti, o in tre Montapiè, oppure in cinque Scalette, secondo che richiedesse il bisogno, quali riscossioni non saranno eseguite, se non presenterà di volta in volta Fede giurata della Soprintendenza, che specifichi la precisa quantità di ogni genere segato.
5. Debito particolare del Segato suddetto sarà di ridurre li sopradinotati generi di Legname in quel numero, e qualità di Fili, che gli saranno ordinati dal Capitano, che avrà preventivamente ricevuti dalla Soprintendenza gli ordini relativi.
6. Resta pure assegnato ad esso, come gli fu precedentemente accordato un Soldo per Filo per il trasporto, e riposizione dei generi Segati nelli rispettivi Cancelli, previa però sempre Fede della Soprintendenza, che comprovi la prestata sollecita, e puntuale esecuzione.
7. Conseguirà egli pure, come il solito, dalla Pubblica Cassa di Belluno obbligata all'Arsenal Lire 62. piccole all'Anno, onde con tale Assegno supplir possa alle Spese di Lime, Sevo, ed Oglio, che si rendono necessarj per uso delle Pubbliche Seghe medesime.
8. Sarà pure ad esso continuata l'annuale corrisponsione di annui Duc.45., e questi per la custodia, e maneggio del sostegno alla Secca, e degli Attrezzi al medesimo inservienti, e coll'obbligo di

custodire il Casello della Porta del suaccennato sostegno, e gli Attrezzi egualmente alla medesima necessarj, dei quali sarà in ogni tempo responsabile.

9. Sarà suo preciso dovere ad ogni comando della Soprintendenza, o richiesta del Capitano del Canseglio di aprire la Porta suddetta, e lo stesso farà, se sarà ricercato dai Conduttori dei Pubblici Legni per la esigenza delle Condotte; invigilando, perchè non sia recato alcun danno, nè praticata novità alla Porta, sostegno, o altri Pubblici adiacenti Lavori, e sarà a sue peso di provvedere immediatamente a tutte quelle piccole operazioni, che si rendessero necessarie al caso, che per escrescenze di Acque risentissero qualche nocumento li Lavori tanto della Porta, che degli Argini, e di tutti quegli altri, che sono di Pubblica ragione, quando per altro il riparo non richiedesse l'opera di Materiali; dovendo di ogni insorgenza portare i pronti avvisi alla Soprintendenza.

10. Resta risolutamente proibito ad esso di segare sulle Pubbliche Seghe Legname di privata ragione, che ritrovato, verrà subito fiscato, e porterà al Segato nel (?) la irremissibile pena della immediata privazione del (carico?).

11. Saranno di (?) sua proprietà li Scorzi, che di tempo in tempo si ricaveranno dalla Segatura delle Pubbliche Taglie, e gli verranno annualmente, durante però soltanto il presente Contratto, e previo l'assenso della Soprintendenza, date dodici Piante di Abete, 24. di Fagaro, e 4. di Rovere, il tutto decisamente inutile a pubblici usi, come apparirà dal Bollo, che sarà stato sopra li Legni medesimi impresso, ad oggetto, che animato da questo tratto della Pubblica Munificenza abbia ad osservare esattamente tutte le incombenze, ed obblighi compresi nella presente Terminazione, e mancando all'esatto adempimento di tutti gli espressi doveri, sarà irremissibilmente levato dal Carico, ed escluso per sempre dal medesimo.

## D O V E R I

### *Dei Guardiani, e Custodi.*

1. Sarà loro debito di attendere con fedeltà ai Boschi affidati alla loro Custodia, accorrendovi di continuo, perchè non vengano ad essi praticati danni, nè alcun minimo pregiudizio.

2. Dovranno di tempo in tempo a misura di quello, che scuoprissero portare senza ritardo al Capitano dei Boschi la riferita dei danni, che avessero scoperti, coi nomi dei Contraffacenti, e fermo dei Contrabbandi, specificando la qualità dei delitti coll'esemplare delli seguenti Articoli, che a maggior facilità restano annessi alla presente.

3. Ritrovando Malfattori, che con violenza ardissero contro le Pubbliche prescrizioni inferir Tagli a pregiudizio delle Piante, o cagionassero danni ai Terreni Boschivi, vengono rigorosamente eccitati di prontamente portarsi ad avvisare il Meriga, perchè col tocco della Campana a Martello abbiano ad essere inseguiti li Rei per essere riconosciuti.
4. Particular debito di essi Guardiani, e Custodi averà ad esser quello di usar tutto il loro potere affine di tener lontano qualunque molesto pregiudizio, e principalmente quelli di sopra enunciati, non che gli altri, che verranno qui sotto descritti.
5. Parteciperanno della quarta parte dei Contrabbandi, che venissero fermati, e delle pene, che verranno levate ai dannatori, dati per altro che li abbino in lume, e questo, onde sieno sempre più animati all'esecuzione dei proprj doveri.
6. Ma se mancassero a cadauna delle sopra espresse incombenze, rilevata che sia la qualità della ommissione, o se permettessero, che fosse inferito al Bosco qualunque benchè leggiero danno, senza riferirlo, come si è prescritto di sopra, caderanno nella pena di Ducati dieci, e dell'immediata perdita dell'impiego per le mancanze di semplice ommissione, e saranno oltre alla suddetta perdita condannati alla Prigione per Anno uno per le colpe gravi di maliziosa connivenza, o a quello spazio più lungo, che dietro alla qualità della colpa sarà dalla giustizia creduto conveniente.

## P E N E

*Prescritte a quelli che incorreranno nelle qui sotto enunciate trasgressioni.*

1. Tutti quelli, che ardissero tagliar, o si adoperassero per far morire alcuna Pianta di qualunque qualità fosse, rilevato che sia il delitto, e convinto, che restasse, caderà nella pena di Duc. dieci, ed alla medesima pena saranno soggetti quelli, che ardissero danneggiar alcuna Pianta posta sopra li Caricatori.
2. Praticandosi da alcuno sramazione, o che fosse cimata qualche Pianta, o Semenzale, rilevato, che restasse, caderà nella pena di Ducati dieci.
3. Chiunque si portasse a far, o segar Erba, fermata che fosse essa Erba, o convinto che restasse il Delinquente, caderà nella pena di Ducati cinque.
4. Introdotti che fossero da chi si sia, che non avesse titolo di usare dei Pascoli Animali, o di spezie differenti dalla permessa, o in maggior numero del prescritto da quelli, che ne possedono la

privativa, convinto che sia il Trasgressore, caderà nella pena, per le Pecore, Capre, e Porci di L. 6. per testa, e per li Bovi, Cavalli, e Mulli di L. 12. per testa.

5. Se vi fosse, chi ardisse di usurpare, o in tutto, o in parte qualche Bosco di Pubblica ragione, rilevata la colpa sarà l'usurpatore obbligato prima alla pronta restituzione del Terreno usurpato, e quindi condannato ad esborsare nella Cassa V.C. dell'Arsenale Ducati cento V.C. per ogni picciola quantità di Terreno usurpato sino ai Campi cinque, e progressivamente con questo ragguaglio se l'usurpo fosse di una quantità maggiore di Campi.

6. Quei Comuni, che avvisati 15. giorni prima dalla Soprintendenza col mezzo della Pubblica Rappresentanza non manderanno, nella giornata stabilita per dar principio alli Tagli, le persone necessarie al bisogno cogl'Instrumenti occorrenti, o le mandassero in numero inferiore all'indicatedo, saranno condannati a rifondere del proprio le Spese, che dalla Soprintendenza verranno fatte per la verifica delle Operazioni da eseguirsi.

7. E se tra le Figure da essi Comuni inviate ve ne fosse tal una, che non volesse assoggettarsi, o che non obbedisse alle prescrizioni della Soprintendenza, specialmente riguardo al Taglio, e all'estrazione delle piante, dovranno, avvertiti già li Comuni medesimi, mandare altre Persone in luogo di incommode Figure, in pena, neglignendo di far questo, di Duc. tre V.C. per ognuno di tali Villici, che non fosse stato cambiato.

8. Se precettati li Comuni confinanti col Pubblico Bosco del Canseglio dalla Soprintendenza di eleggere li Guardiani, e Custodi a difesa del Bosco stesso non ubbidissero prontamente, saranno eletti dalla Soprintendenza, e pagati, e sarà obbligato il Comun difettivo a supplire del proprio alla spesa occorrente.

9. Scuoprindosi in delinquenza delle suddette risolte inibizioni Femmine, Figliuoli, o Famigli, che non fossero di età capace, siano tenuti a soccombere alle sopra cominate pene pecuniarie li Capi di Famiglia, o loro Patroni, essendo debito di essi avvertirli espressamente ad astenersi per dovuta osservanza alle Pubbliche Leggi, dalle trasgressioni suddette.

10. Sia precisamente incaricato qualunque Palattiere a non permettere il transito di Piante, o di Legna di Piante senza il Mandato del Reggimento, a cui sarà soggetto, in pena trasgredindo di Ducati venticinque da dividersi metà alla Cassa V.C. dell'Arsenal, e l'altra metà per terzo tra il Cancelliere, Capitano, e Accusatore.

# D O V E R I

## *Dei Comuni.*

1. Dovrà ogni, e cadaun Comun, sotto cui esisteranno Boschi di Legni dolci aver l'obbligo indispensabile di mantenerli illesi da pregiudizj, e perciò vengono vincolati alla inviolabile esecuzione dei seguenti Capitoli, ai quali contravvenendo incorreranno nella Pubblica indignazione, oltre al soggiacere alle pene qui sotto espresse.
2. Sarà adunque ogni Comune tenuto insolidum al risarcimento strettissimo dei danni, che venissero commessi nei Boschi esistenti sotto il rispettivo Comune, quando non scoprisse alla Giustizia i malfattori.
3. Dovrà però il Meriga, ed Uomini del Comune ogni volta occorresse far la elezione dei Guardiani, e Custodi, che loro incombono, li quali saranno scelti tra le persone le più sufficienti a tale esercizio, esclusi li Fattori, Gastaldi, e tutti quelli, che vivono di Salario, perchè abbiano ad invigilare, che non succedano danni, ed unitamente al Meriga, ed Uomini suddetti dovranno almeno una volta al Mese andare a vedere li Boschi, in confronto di ciò, che avesse scoperto il Guardiano, per riferire al Capitano dei Boschi in iscritto li danni, che avessero rinvenuti in pena di Ducati dieci da esser levata a qualunque di essi inobbedienti ogni volta, che mancassero, da applicarsi metà alla Cassa V.C. del Reggimento all'Arsenal, l'altra metà divisa per terzo come si è detto di sopra.
4. Se essi Comuni fossero renitenti, o si rifiutassero d'eleggere li rispettivi Custodi, e Guardiani dopo il comando avuto dalla Soprintendenza, saranno obbligati a pagare col proprio il trattenimento di altre Figure, che in cambio di tali Guardiani, e Custodi saranno nel solo caso suddetto elette dalla Soprintendenza medesima.
5. Particular obbligo del Meriga sarà venendo dal Guardiano, o altri avvisato per l'arresto dei Pastori, o di Persone, che danneggiassero in qualunque modo li Boschi, dar il tocco della Campana a Martello, e coll'unione del Comune procurar di essi l'arresto, per ottenerne anche il beneficio dalle Leggi fissato, in pena, ommettendo di praticar ciò, di Duc. 15. applicata, e divisa ut supra.
6. Tutti quelli, che venissero eletti alla Custodia dei Boschi (intendendosi escluse per tal causa le esenzioni tutte di qualunque sorte possano essere) e ricusassero con mendicati pretesti di accettar l'impiego, caderanno nella pena di Ducati dieci da essere divisi ut supra, e non potranno gli eletti restar dispensati dall'obbligo della custodia, se non seguita la rimessa in loro luogo, in pena come sopra.

7. Gl'inobbedienti tutti delle suddette risolte ordinazioni caderanno nelle pene pecuniarie sopra enunciate.

## ISPEZIONI DEI CANCELLIERI

*Del Pubblico Rappresentante di Belluno, e del Luogotenente di Udine.*

1. Dovranno essi Cancellieri tenere registro a parte di tutte le denunzie, che loro verranno trasmesse.
2. Doveranno sollecitamente eseguire dietro alle denoncie medesime, che saranno pervenute ai rispettivi loro Rappresentanti, gli Atti per il lievo delle cominate pene.
3. Sarà loro particolar ispezione d'incoare dietro alle rassegnate riferite li Processi relativi con sollecitudine.
4. Dovendo poi essi Processi esser spediti, al più dentro Mesi sei, dovranno prima esser letti i Capitoli della presente Terminazione relativi al delitto, per il quale si fosse divenuto alla formazione del Processo.
5. Nel chiudere del loro impiego dovranno consegnare al rispettivo loro Successore tutti li Processi, che rimanessero incoati, e formeranno quindi un diligente inventario, che consegneranno unitamente alla ricevuta del loro Successore agli Eccellentissimi Rappresentanti Successori, copia del quale spediranno al Reggimento Eccellentissimo all'Arsenale.
6. Accadendo nella incoazione dei processi, rilevare, che fossero stati disboscati Boschi, fatto usurpo di Terreno, tagliate Piante, o altro danno d'ordine, e complicità di qualunque Nobile, o che avesse sotto altro nome, interesse, o ingerenza ne Boschi stessi, doveranno l'Eccellentissime Cariche suddette, parteciparlo all'Eccellentissimo Senato.
7. Non potranno essi Cancellieri passare da un servizio all'altro, quando non produrranno Fede del N.H. Rappresentante, o Luogotenete Successore rispettivamente, di aver eseguito, quanto gli viene ingiunto, in pena a quei Ministri, che lo permettessero, di Ducati cento da essere applicati alla Cassa V.C. dell'Arsenale.
8. Resta pure stabilito, oltre le mercedi solite percepirsi da essi Cancellieri, che conseguir abbiano in appresso la quarta parte delle condanne. Doveranno i Contrabbandi essere al Pubblico Incanto venduti, ed il ritratto di tutto disposto in conformità delle pene; che perciò sì quelle, che queste, eccettuate le altre, delle quali si è stabilita una differente disposizione nei separati Articoli della

presente Terminazione, dovranno in quattro eguali parti restar divise, una parte caderà a beneficio della Pubblica Cassa V.C. dell'Arsenale, e perciò dovranno esse Pubbliche Rappresentanze al loro terminare trasmetterla al Reggimento all'Arsenale, altra verrà disposta a vantaggio del Cancelliere, la terza a rispettivi Capitanj dei Boschi, e la quarta infine in utilità di quelli che avessero scoperti e fermati li Contrabbandi, e dati in lume i danneggiatori, perchè tutti con la speranza del premio (?) ad un oggetto di tanta Pubblica premura nella preservazione, e mantenimento dei Terreni Boschivi e dei loro prodotti.

## C O M M I S S I O N I

*Da ingiongersi al Sopaintendente dei Boschi Pubblici di  
Legni Dolci, cioè da Matadure, e Palamenti, come  
sono quelli del Cansiglio, Auronzo, Caiada, e Carnia.*

1. Verserà con tutto l'impegno, e con le viste della maggior possibile economia sopra le Condotte Terrestri, e Fluviali suggerendo quegli espedienti, e quei modi che riputasse li migliori, e li più avvertiti, onde siano esse eseguite, oltre che con la desiderata sollecitudine, e speditezza anche con dispendio minore di quello, che incontra presentemente l'Erario, restando ad essi a quest'oggetto accompagnate per lume in questo così essenziale, ed importante argomento tutte le Carte, e nozioni ritratte dietro ai desiderj impiegati dall'Eccellentissimo Senato nel Decreto 3. Settembre 1791., e l'Articolo pure del posteriore Decreto primo Febbraio decorso, col quale viene prescritto, che siano regolate con migliori, e più utili metodi le Condotte Terrestri, e Fluviali.
2. Per condursi possibilmente al contemplato oggetto economico resta pure ad esso rimesso in Copia l'Articolo dell'altro Decreto 11. Giugno ultimo trascorso, nel quale è spiegato il desiderio, che siano erette in opportuna situazione delle Seghe per ridurre sul luogo, e con minor spesa di man d'opera, e di Condotte, piuttostochè nella Casa dell'Arsenale alcuni delli Generi trascelti per li Pubblici usi.
3. Suggestirà quali provvidenze fossero utilmente da stabilirsi per render sempre atti ai ricorrenti bisogni li Torrenti, ed Acque Montane, studiando, ed indicando le operazioni, che riputasse necessarie per allontanare li pregiudizj, ed i danni, che portano presentemente alli Boschi.
4. Riconoscerà quali mezzi potrebbero esser posti in opera per render più comode, e più facili le Strade al libero, e più agevole transito in ogni tempo dei Legni tagliati, estendendo quindi le proprie

conoscenze, e suggerimenti anche sopra la Strada, serviente alle Terrestri inferiori Condotte, quanto al Canseglio.

5. Verserà per riconoscere a quali pregiudizj, e devastazioni siano andati sottoposti li Boschi, suggerendo quali più opportune Guardie, Custodie, vincoli, discipline, ed avvertenze potrebbero esser adottate per garantire tanti preziosi Capitali Boschivi dai danni, che loro potessero essere inferiti.

6. Estenderà li proprj Studj per preparare li Boschi a quella coltura, che li renda più atti alla propagazione, e vegetazion delle Piante, e specialmente sugli Abeti, Avedini, Cirmoli, Faggi, Larici, ed altri Legnami dolci.

7. Riconoscerà le occorrenze della Pubblica Casa in Canseglio, ed altre Fabbriche di Pubblica ragione, per produr quindi oltre il proprio sentimento anche le misure, e forme dei ristauri occorrenti, non che le precauzioni, e metodi, onde mantenerle con la maggior possibile pubblica economia costantemente in buon essere, e consistenti.

8. Non permetterà, che nella Valle detta delle Baldassare sia dagli Appaltatori reciso il primo esterno Fillone di Piante nelle sei prese, che cominciando dal Campo Largo finiscono al Pian dei Lovi, a difesa delle quali farà opportunamente tagliare le Piante del Fillone suddetto, onde formare una Scieppe, o Barricata, che le difenda dall'introduzione degli Animali, dovendo simili Scieppe, o Barricate piantare anche al Pian dei Lovi medesimo per intercettare il passaggio verso le Canaje.

9. Rispetto all'altra Valle detta di Cadolten formerà essa Scieppe, o Barricata nell'ingresso delli due Campi di Mezzo, e di Sora nelle Strade, che danno comunicazione.

10. A quest'effetto avvertendo prima la Preside Magistratura, e per ora anche l'Inquisitorato all'Arsenal della Spesa, che occorresse, farà, dove credesse opportuno, tagliare le Piante atte a tale operazione, ed esaurita intieramente la Scieppe comandata lo riferirà alle suddette Magistrature, indicando anche la quantità delle Legne, che fossero avanzate da tal'Opera, per dipendere da quei comandi, che gli verranno opportunamente ingiunti.

11. Verserà intorno all'approvata consuetudine, per chi si somministra ogni Anno al Pubblico Segato, ed altri un qualche numero di Legni, suggerendo quali sostituzioni potrebbero esser fatte a tali figure, e ciò onde togliere per quanto è possibile ogni motivo di disordine, e di frode.

12. Uno dei temi dei suoi Studj sarà le diverse qualità, e situazioni dei Boschi per suggerire colla visita di una maggior possibile economia quali nuovi usi indipendenti da quelli posti in pratica, ed adoperati sino in adesso potrebbero farsi di essi Boschi, dai quali sono lontanissimi li Caricatori, ed i loro Legni sono di una dispendiosissima Condotta

Data li 27. Aprile 1792.



*( ALVISE TIEPOLO Cav. Inquisitor.*

*( BASTIAN ANTONIO CROTTA Inquisitor.*

*( BARBON VICENZO MOROSINI 4° Inquisitor.*

Vettor Gabriel Segr.

*Addì 3. Maggio 1792*

Approvata da Decreto dell'Eccellentissimo Senato.

*Vettor Gabriel Segr.*